

YCA X NYC 20



1234

Requiere
3

NUMERO ROVINTO
103685
PER
SENZA
904802
L'ART. 10 LEGGE 7/2/79 N. 52

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R. G. N. 6131+
6927/76
Cron. 2701
Rep. 400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Ud. 20/10/83

Dott. Adriano GAMBEGI - Presidente -

ff. di - Primo Presidente -

Dott. Franco BILE - Consigliere -

» Andrea VELA " " "

» Raffaele PARISI Consigliere

» Antonio CHIAVELLI " "

» Giovanni CASSATA " CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

» Mauro SAMMARTINO " UFFICIO COPIE

» Domenico MALTESE " Rilasc. Propria legale

» Romano PANZARANT " al C. Giornale

ha pronunciato la seguente

5-3-84

IL CANCELLIERE

SENTENZA

sul ricorso ~~proposto~~ iscritto il primo al n. 6131/86

del R.G.AA.CC. proposta da

S.a.s. PAROLARI GIOVANNI, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma

Via del Corso n. 300 presso l'Avv. Franco Giove

che la rappresenta e difende unitamente agli avv. ti

Tino Simoncini e Rindo Villa, giusta delega a mar-

gine del ricorso;

Italy

RICORRENTE

CONTRO

EHLERS ROLF, n.c. della Soc. ANTYPAS BROS LTD

INTIMATA

e sul secondo ricorso iscritto al n.6927 del R.G.AA. CC.
proposto

DA

EHLERS ROLF, nella qualità di procuratore speciale
della Soc. ANTYPAS BROS LTD, elett.te dom.to in Roma
Corso Rinascimento n.24 presso l'avv. Fiero Sponziello
che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. ti
Giorgio Bobbio e Remo De Antoni, giusta delega a mar-
gine del controricorso e ricorso incidentale;

CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE

CONTRO

S.a.s. PARCIARI GIOVANNI

INTIMATA

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia
del 24/5/76;

Udita, nella pubblica udienza, tenutasi il giorno
20 ottobre 1983 la relazione della causa svolta dal
Cons. Rel. Maltese;

Udito l'Avv. Sponziello;

Udito il P.M. nella persona del Dott. Prof. Vittorio
SgROI, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di

Cassazione, che ha concluso chiedendo che la Corte
dichiari il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società "Antypas Bros LTD" di Addis
Abeba vendette alla società Parolari di Bergamo
una partita di semi di lino.

La merce, danneggiata durante il viaggio
a causa dell'incendio della nave, fu sbarcata nel
porto di Massaua.

L'acquirente, società Parolari, ne rifiu-
tò il pagamento, sostenendo di non aver potuto prov-
vedere in tempo ad assicurare la partita per negli-
genza della venditrice nel comunicarle l'avviso di
imbarco.

Secondo la previsione della clausola com-
promissoria contenuta nel modulo contrattuale, la
controversia fu decisa a Londra dalla "Cattle Food
Trade Association" con sentenza arbitrale del 5
gennaio 1970, N.A. 1603, non impugnata ma non ese-
guita dalla Parolari.

La società Antypas ne chiese, pertanto,
la delibazione alla Corte d'appello di Brescia.

Nel costituirsi in giudizio, la Parolari
eccepì, fra l'altro, la nullità della detta clauso-
la compromissoria, perchè formulata in deroga alla
giurisdizione italiana, al di fuori dei casi tassati

tivamente previsti dall'art. 2 del codice di procedura civile (obbligazioni fra stranieri o fra straniero e cittadino non residente né domiciliato in Italia) e perchè non approvata specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civile.

Inoltre, secondo la convenuta, non si sarebbero potute applicare, nel caso concreto, le norme delle convenzioni internazionali per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, convenzioni concluse, rispettivamente, a Ginevra il 24 settembre 1923 e a New York il 1° maggio 1958, alle quali soltanto l'Italia, non la Etiopia, aveva prestato adesione, con leggi di esecuzione 8 maggio 1927, n. 783 e 19 gennaio 1968, n. 62.

La Corte d'appello di Brescia, con sentenza 21 aprile - 24 maggio 1976, accolse la domanda e dichiarò efficace in Italia la sentenza arbitrale pronunciata a Londra.

I giudici ritennero applicabile non l'articolo 2 ma l'art. 800 c.p.c., dal quale è prevista la delibazione di sentenze arbitrali straniere, pronunciate fra uno straniero e un cittadino italiano. Essendo stata chiesta la delibazione non in Etiopia ma in Italia, appariva, altresì, irrilevante il fat-

to della mancata adesione dell'Etio~~pi~~a alle suddette convenzioni internazionali.

La clausola arbitrale, infine, doveva considerarsi valida, sebbene non approvata specificamente per iscritto, essendosi il contratto perfezionato non in Italia ma in Etiopia e non operando, quindi, la disposizione dell'art. 1341~~X~~ cod. civile italiano, ignota all'ordinamento etiopico. La Parolari, comunque, non avrebbe potuto sollevare tale eccezione, avendo accettato la giurisdizione arbitrale con la nomina di un proprio arbitro.

Contro la sentenza di delibazione la società Parolari ha proposto ricorso per cassazione, adducendo tre motivi di censura. Resiste la società Antypas con controricorso e propone ricorso incidentale.

La controricorrente ha presentato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo e col terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1341 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.civile.

Sostiene che la clausola compromissoria sarebbe nulla per la mancata approvazione specifica per iscritto richiesta dall'art. 1341 c. civ.

(primo motivo), e che l'eccezione di nullità non le sarebbe preclusa per effetto della nomina del proprio arbitro (terzo motivo).

Secondo la ricorrente, il contratto di compravendita si sarebbe concluso in Italia, a Milano ^{Gera d'Adda}, dove la compratrice aveva ricevuto - con lettera 23 maggio 1969, inviata dall'impresa intermediaria Comagital - la dichiarazione di accettazione della venditrice Antypas; non invece - come erroneamente affermato dalla Corte di appello - in Etiopia, ad Addis Abeba, dove la venditrice aveva ricevuto, in un secondo tempo, soltanto il modulo di conferma sottoscritto dall'acquirente.

In osservanza delle regole sulla formazione del consenso contrattuale (art. 1326 c.c.), la corte avrebbe dovuto, pertanto, applicare la rigorosa prescrizione formale dell'art. 1341 c.civ., con conseguente riconoscimento della nullità della clausola compromissoria, non rispondente ai requisiti richiesti dalla "lex loci" (art. 26 disp. ^{prel. cod.} ₁ c.civ.), e con rigetto della domanda di delibazione.

Ritiene il Collegio che all'esame di questi due motivi di censura sia pregiudiziale

la decisione sulla questione posta dalla ricorrente

te col secondo mezzo circa la normativa in concreto applicabile.

Sostiene, invero, la società Parolari che nel caso in esame non opererebbero le norme della Convenzione di New York del 1° gennaio 1958, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968, n.62, entrata in vigore il 1° maggio 1969, non avendo ad essa aderito l'Etiopia (la quale non aveva prestato adesione neppure al precedente Protocollo di Ginevra del 24 settembre 1923^F, reso esecutivo in Italia con legge 8 maggio 1927, n. 783, poi integrato con la Convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927, resa esecutiva in Italia con legge 18 luglio 1930, n. 1244).

La questione appare pregiudiziale, poiché si tratta di stabilire se la Convenzione di New York contenga una norma di diritto uniforme sulla clausola compromissoria, che renda comunque inapplicabile l'art. 1341 cod. civile italiano e quindi superflua l'indagine sul luogo della conclusione del contratto.

Ritiene il Collegio di dover risolvere tale questione pregiudiziale nel senso che la legge 19 gennaio 1968, n. 62, esecutiva della Convenzione, trovi, nella specie, piena attuazione nono-

stante la mancata adesione dell'Etiopia (adesione che non risulta provata).

Le norme della Convenzione di New York, invero, esplicano la loro efficacia sia quando allo accordo internazionale non abbia aderito lo Stato nel cui territorio il lodo è stato emesso, sia quando non vi abbia aderito - come nel caso in argomento - uno degli Stati cui appartenga una delle parti contraenti.

A tale proposito bisogna distinguere, nella sfera di applicazione della Convenzione, un elemento spaziale e un elemento personale.

L'esame del secondo ^{profilo} ~~profilo~~ interessa particolarmente questo processo.

Il primo è regolato dall'art. I, n. 1, nel quale è definito l'ambito dell'accordo con riferimento "(...) a' la reconnaissance et à l'execution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un Etat autre que celui qui la reconnaissance et l'exécution des sentences sont demandées (...)".

L'"Etat autre" può anche non essere parte della convenzione e, tuttavia, le sentenze arbitrali pronunciate nel suo territorio sono soggette a delibazione nello Stato, cui la richiesta viene rivolta; col temperamento della riserva prevista dal

n. 3 dello stesso articolo, secondo la quale ciascuno Stato potrà, nell'aderire alla Convenzione, dichiarare, sulla base della reciprocità, "qu' il applicuera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentense rendues sur le territoire d'un autre Etat contractant".

Tale riserva - di cui l'Italia non si è mai avvalsa - ha, dunque, funzione delimitatrice dell'elemento spaziale.

Per quanto riguarda l'elemento personale, è significativo il raffronto con la Convenzione di Ginevra del 1927.

Questa era applicabile "entre parties soumies respectivement à la jurisdiction d'Etats contractants différents"; cioè presupponeva che ciascuna delle parti fosse soggetta alla sovranità di uno Stato aderente e che non fossero soggette entrambe alla sovranità di uno stesso Stato.

La Convenzione di New York non ha riprodotto tale disposizione e non contiene alcun limite riferibile alla nazionalità delle parti. Fondatamente, pertanto, si ritiene che ne costituiscono oggetto le sentenze arbitrali rese tra appartenenti allo stesso Stato o a Stati diversi, indipendentemente dalla circostanza che questi siano

parti della Convenzione, e che dovranno riconoscersi, quindi, le pronunce arbitrali straniere, qualunque sia l'ordinamento giuridico estero al quale esse risultano collegate.

Sicché, in definitiva, le norme convenzionali esplicano la loro efficacia nel solo presupposto dell'appartenenza del giudice della deliberazione ad uno degli Stati aderenti; salvo che, in attuazione della detta riserva prevista dall'art. I, n.3, sia imposto, secondo un criterio di reciprocità, il requisito ulteriore della pronuncia del lodo nel territorio di uno degli Stati aderenti.

Sulla base di tali premesse appare evidente che non osta al riconoscimento della sentenza arbitrale pronunciata a Londra fra un cittadino italiano e un cittadino etiopico ~~la~~ mancata adesione dell'Etiopia alla Convenzione di New York.

In tal senso ritiene il Collegio di dover risolvere la questione pregiudiziale*

Nel merito, la norma applicabile sui requisiti di forma della clausola arbitrale è dettata dall'art. II della Convenzione.

Il n. 1 dispone che ciascuno degli Stati contraenti "reconnait la convention écrite" con la quale gli interessati hanno stipulato il compromes-

so in arbitri. Il n. 2 precisa: "On entend par 'convention écrite' une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes".

E' sufficiente, pertanto, che la clausola compromissoria per arbitrato estero risulti da una convenzione scritta firmata dalle parti o sia contenuta in uno scambio di lettere o di telegrammi.

La giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha già stabilito che per la validità della detta clausola non è necessaria l'approvazione specifica per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c. (sent. 2392/78 e 4746/79).

Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale esatto orientamento giurisprudenziale.

Con le disposizioni citate, invero, è stata dettata una regola di diritto uniforme sui requisiti estrinseci della convenzione arbitrale, che devono ritenersi necessari ma anche sufficienti alla sua esistenza giuridica. A questa regola lo Stato membro non può derogare prescrivendo condizioni più rigorose.

Anche la legge regolatrice della validità del compromesso, ai fini del riconoscimento o del-

l'esecuzione del lodo, cioè la legge designata dalle parti o, in mancanza di tale designazione, la legge del luogo dove la sentenza è stata pronunciata (art. V, n. 1, lett. a), incontra lo stesso limite stabilito dal citato art. II, n. 2 della Convenzione sui requisiti di forma. Non possono, quindi, esserne richiamate le eventuali disposizioni di maggior rigore formale, eccezion fatta per quelle comprese nell'ordinamento di uno Stato non aderente.

Nel caso in esame, essendo contenuta la clausola nel modulo contrattuale (circostanza, questa, pacifica in causa), risultano soddisfatte le condizioni poste dalla legge uniforme (art. II, nn. 1 e 2) per la validità del compromesso in arbitri.

Appare, pertanto, superflua - siccome attinentemente a un punto non decisivo della controversia - ogni ulteriore indagine volta a stabilire, attraverso il controllo di legittimità, la correttezza della motivazione della sentenza impugnata nella individuazione del luogo dove si è perfezionato il contratto di compravendita, agli effetti dell'art. 1341 c.civ., non operante in materia di arbitrato estero.

Dalle considerazioni svolte consegue che non sussiste neppure il vizio di ^{legittimità}legittimità, denunciato nella prima parte del secondo motivo di censura, per violazione dell'art. 2 c.p.c. sulla inderogabilità convenzionale della giurisdizione italiana a favore di arbitri che pronunciano allo estero se non nelle ipotesi ivi tassativamente previste.

A parte, invero, le osservazioni svolte nella sentenza impugnata sull'art. 800 c.p.c., è evidente che il rapporto in esame è interamente regolato dalla legge n. 62 del 1968 d'esecuzione della Convenzione di New York, alle cui prescrizioni la sentenza stessa risulta conforme.

Sotto ogni aspetto, pertanto, il ricorso principale appare infondato e deve essere disatteso.

Anche il ricorso incidentale sulla mancanza di una adeguata motivazione a sostegno della statuizione di compensazione delle spese processuali deve essere rigettato, avendo la Corte d'appello correttamente esercitato, con appagante motivazione, il proprio potere discrezionale.

Per gli stessi motivi, attinenti alla particolarità e alla complessità delle questioni trattate, ritiene il Collegio di dover disporre

la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.

G.	L. 50.000
A	* 22.500
	27.500

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Dispone la compensazione delle spese di questo grado del giudizio. Ordina la restituzione del deposito.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1983.

Adriano Paulozzi
Seccia, Altan, est.

IL CANCELLIERE

Seccia

Depositato in Cancelleria oggi 21 FEB. 1984

IL CANCELLIERE

Seccia

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG



REGISTRATA A ROMA AL N. 7453
 ESATTE LIRE *Settantadue mila/500*
 IL 28 FEB. 1984
 IL CASSIERE REG. IL 1° DIRIGENTE
 (G. Protti) (R. Tenaglia)

Spurello